

REGOLAMENTO (CEE) N. 526/90 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 1990****che stabilisce, per le semine della campagna di commercializzazione 1989/1990, l'elenco delle varietà di granturco duro che possono fruire dell'aiuto alla produzione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1835/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali riguardanti l'aiuto alla produzione per il granturco duro vitreo di qualità pregiata ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che l'aiuto alla produzione intende favorire lo sviluppo della produzione di granturco duro vitreo di qualità pregiata; che nell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1835/89 figura la definizione a cui devono rispondere le varietà di granturco duro vitreo di qualità pregiata;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3771/89 della Commissione, del 14 dicembre 1989, che fissa le modalità di applicazione dell'aiuto alla produzione per il granturco duro vitreo di qualità pregiata ⁽²⁾, stabilisce la procedura per l'inclusione delle varietà di granturco duro nell'elenco previsto all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1835/89; che i servizi della Commissione hanno ricevuto tutti gli elementi necessari per la verifica delle varietà

di cui è stata chiesta l'inclusione nell'elenco; che è opportuno adottare su questa base l'elenco delle varietà di granturco duro vitreo di qualità pregiata che possono fruire dell'aiuto alla produzione previsto dal regolamento (CEE) n. 1835/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle varietà di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1835/89 è stabilito nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 365 del 15. 12. 1989, pag. 41.